



**Comune di Azzano Mella**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA  
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Approvato con delibera C.C. n. 25 del 15 dicembre 2008  
Modificato con delibera C.C n. 36 del 31 agosto 2011

# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

## **Art. 1 - Costituzione**

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Comune di Azzano Mella la Commissione per il Paesaggio.

## **Art. 2 - Composizione**

La commissione è composta da tre membri di diritto dei quali uno con funzione di Presidente. I membri sono scelti tra architetti, ingegneri, agronomi, geologi, esperti in tutela paesaggistica ed ambientale in possesso di comprovata esperienza risultante da curriculum individuale, acquisita anche mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi promossi o riconosciuti dalla Regione, iscritti da almeno tre anni ai rispettivi ordini professionali. Funge da segretario della Commissione, e ne redige i verbali, un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 3 - Nomina e designazione**

La Commissione per il Paesaggio viene nominata dal Sindaco, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2.

## **Art. 4 - Durata**

I Commissari durano in carica per il periodo di durata dell'Amministrazione. La loro nomina cessa o per dimissioni volontarie o per assenza ingiustificato alle adunanze per più di tre volte consecutive. I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina e durano in carica per il restante periodo di validità del membro che sostituiscono. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione.

## **Art. 5- Incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di membro esterno della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri Enti o Amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione. Sono altresì incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio:

- i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio Comunale o nell'ambito della Giunta Comunale;
- i soggetti che svolgono attività professionale di progettazione in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale;
- i soggetti che mantengano un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti, inerente le materie oggetto di esame da parte della Commissione stessa;
- i soggetti che siano membri della Commissione edilizia e/o Urbanistica, quando nominata.

Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 6 - Conflitto di interessi**

I tecnici liberi professionisti che accettano di entrare a far parte della Commissione assumono l'impegno morale di non presentare propri progetti all'esame di detto consesso.

Essi comunque non potranno in nessun caso assistere alla votazione dei progetti per i quali siano comunque interessati, o quando esistano gradi di parentela fino al quarto con il Committente e/o il Progettista e/o con l'Esecutore dei Lavori.

Nel caso di astensione di uno o più componenti interessati, la votazione della Commissione è legale anche se non è costituito il numero minimo dei presenti previsto dal successivo art. 13. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### **Art. 7 - Incompatibilità sopravvenuta**

I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente allo loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5.

#### **Art. 8- Attribuzioni della Commissione**

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

Il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:

- a) rilascio delle autorizzazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 146, 159, 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., od eccezione di quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5 dell'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- b) parere ex art. 32 dello Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come disposto dall'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

## **Art. 9 - Altri pareri**

Il parere della Commissione per il Paesaggio è altresì richiesto nei seguenti casi:

- Valutazione paesaggistica dei progetti, previsto dall'art. 30 delle N.T.A. del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla Deliberazione G.R. n° VII/11045 dell'8 novembre 2002;
- opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico, in caso di particolare rilevanza in tema di impatto ambientale e trasformazione;
- interventi di arredo della città, in caso di particolare rilevanza in tema di impatto ambientale e trasformazione;
- interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio.

In materia urbanistica la Commissione per il Paesaggio valuta i caratteri di inserimento nel paesaggio degli interventi proposti dai Piani Attuativi.

La Commissione per il Paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere sul Piano di Governo del Territorio e sue varianti e su eventuali Programmi Integrati di Intervento.

## **Art. 10 - Modalità di valutazione**

La Commissione per il Paesaggio si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, già corredati della relazione istruttoria tecnico - amministrativa.

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico-ambientale, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda, nonché agli altri atti di natura paesaggistica. È data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

## **Art. 11 - Convocazione**

La Commissione si riunisce nella residenza municipale ordinariamente ogni 30 giorni, salvo mancanza di progetti da esaminare, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Lo Commissione è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax.

Delle adunanze viene redatto, a cura del Segretario di Commissione, apposito verbale che sarà custodito presso l'Ufficio Tecnico e non è ostensibile al pubblico.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione presenti e dal Segretario; devono essere altresì sottoscritti dal Presidente e da un membro della Commissione tutti gli elaborati progettuali esaminati.

## **Art. 12 - Ordine del giorno**

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione al protocollo e non appena completi di tutte le integrazioni eventualmente richieste successivamente alla presentazione e nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

## **Art. 13- Validità delle sedute e delle decisioni**

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei Componenti la Commissione.

I pareri sono resi a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

## **Art. 14 - Pubblicità delle sedute**

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

## **Art. 15 - Rimborso spese**

A titolo di rimborso spese, verrà riconosciuto ai componenti della Commissione, una indennità forfetaria stabilita dall'Amministrazione in sede di nomina.

## **Art. 16 - Abrogazione di norme. Disposizioni finali**

Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia, in contrasto o comunque incompatibili con esso.

## **Art. 17 - Entrata in vigore e diffusione**

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.